

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-6046 del 21/11/2018
Oggetto	Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla ditta NICHELCROMATURA DI VILLANI VALERIO per impianto ubicato in VIA G. DI VITTORIO, 32, Comune di CASTENASO (BO)
Proposta	n. PDET-AMB-2018-6347 del 21/11/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	STEFANO STAGNI

Questo giorno ventuno NOVEMBRE 2018 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, STEFANO STAGNI, determina quanto segue.

**ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Bologna <sup>1</sup>**

**DETERMINA**

**Oggetto: Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla ditta NICHELCROMATURA DI VILLANI VALERIO per impianto ubicato in VIA G. DI VITTORIO, 32, Comune di CASTENASO (BO).**

**Il Responsabile U.O. Autorizzazioni Ambientali**

**Decisione**

1. Adotta l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA<sup>2</sup>) relativa alla ditta NICHELCROMATURA DI VILLANI VALERIO per l'impianto, destinato ad attività di TRATTAMENTI GALVANICI, ubicato in VIA G. DI VITTORIO, 32, Comune di CASTENASO, che ricomprende i seguenti titoli ambientali:

- Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di Acque Reflue Domestiche, Acque Meteoriche di Dilavamento e Acque Reflue Industriali (Soggetto competente Comune);
- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera -art. 269 del D.Lgs. 152/2006 (Soggetto competente ARPAE-SAC);

2. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate, quale parte integrante e sostanziale **negli Allegati A e B al presente atto**, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente;

---

1 Ai sensi della L.R.13/2015 a decorrere dal 1/1/2016 le funzioni amministrative della Città metropolitana di Bologna sono state acquisite da ARPAE - SAC di Bologna

2 Ai sensi dell' art.. 3 del DPR 59/13 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

3. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a 15 anni dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente <sup>3</sup>;
4. Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria <sup>4</sup>;
5. Obbliga la ditta NICHELCROMATURA DI VILLANI VALERIO a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno 6 mesi di anticipo rispetto alla scadenza<sup>5</sup>;
6. Demanda la trasmissione del presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente;
7. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*;
8. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

## **Motivazione**

La Ditta NICHELCROMATURA DI VILLANI VALERIO, C.F. VLLVLR65E27A944T, P.IVA 03096931203, con sede legale a CASTENASO, in VIA G. DI VITTORIO, 32, per l'impianto sito a CASTENASO (BO), in VIA G. DI VITTORIO, 32, ha presentato, nella persona di Simona Repetto, in qualità di procuratore speciale per la compilazione, la sottoscrizione digitale e la presentazione telematica della pratica, al S.U.A.P. TERRE DI PIANURA in data 30/11/2017 al Prot.n. 25555, domanda di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. 59/2013 articolo 3, tesa ad ottenere i seguenti titoli ambientali:

---

<sup>3</sup> In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del DPR 59/2013

<sup>4</sup> Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265

<sup>5</sup> In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/20013

- Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di Acque Reflue Domestiche, Acque Meteoriche di Dilavamento e Acque Reflue Industriali (Soggetto competente Comune);
- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera -art. 269 del D.Lgs. 152/2006 (Soggetto competente ARPAE-SAC);

Il S.U.A.P. TERRE DI PIANURA, con propria nota pervenuta agli atti di ARPAE-SAC di Bologna in data 04-12-2017 al Prot. n. PGBO\_2017\_28030, Pratica SINADOC 34290/2017, ha trasmesso ad ARPAE-SAC, al gestore del Servizio idrico Integrato e al Comune di CASTENASO, la domanda per il rilascio del titolo abilitativo richiesto.

Con PGBO-2018-5904 del 08/03/2018 veniva richiesta alla Ditta documentazione integrativa in materia di scarichi;

Con PGBO\_2018\_16356 del 16-07-2018 la Ditta trasmetteva la documentazione richiesta Risultano pervenuti i seguenti Pareri /Nulla Osta:

- Parere del servizio territoriale di ARPAE Bologna in merito agli scarichi di acque reflue Distretto URBANO (PGBO\_2018\_21751 del 19-09-2018);
- Parere in merito alla Scarico di Acque reflue del Gestore del Servizio Idrico Integrato - HERA SpA Div. Acqua (PGBO\_2018\_25562 del 30-10-2018);
- Parere in merito alla Scarico di Acque reflue del Comune di CASTENASO (PGBO\_2018\_27118 del 16-11-2018);

Il referente AUA di Arpae – Sac di Bologna, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta ed acquisiti i pareri di competenza, ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale ed a quantificare gli oneri tecnico-amministrativi dovuti dal richiedente ad ARPAE<sup>6</sup>. Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE ammontano ad € 754.00 come di seguito specificato:

- Allegato A-Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di Acque Reflue Domestiche, Acque Meteoriche di Dilavamento e Acque Reflue Industriali (Soggetto competente Comune); - cod.tariffa 12.02.01.07 - Scarico di acque industriali (Q minore di 10 Mc/G) pari a euro 606.00
- Allegato B-Autorizzazione alle emissioni in atmosfera -art. 269 del D.Lgs. 152/2006 (Soggetto competente ARPAE-SAC); - cod.tariffa 12.03.04.01 - Emissioni in

<sup>6</sup> in applicazione della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2016-66 del 25/05/2016 che ha approvato il tariffario di ARPAE per attività tecnico-amministrative per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale.

atmosfera da impianti ordinari fino a 4 punti di emissione con Q minore di 100.000 Nmc/h pari a euro 148.00 in quanto proseguimento senza modifica.

Bologna, data di redazione 21/11/2018

Il Responsabile U.O.  
Autorizzazioni Ambientali  
ARPAE-SAC  
Dott. Stefano Stagni<sup>7</sup>

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del 'Codice dell'Amministrazione Digitale' nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.Lgs. 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

---

<sup>7</sup> Firma apportata ai sensi:

- della Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 96 del 23/12/2015 "Approvazione dell'Assetto organizzativo analitico dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) e del documento Manuale Organizzativo di Arpae";
- della Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 88 del 28.07.2016 che da disposizioni in merito alla proroga fino al 31.12.2017 degli incarichi dirigenziali di ARPAE;
- della Determinazione del Dirigente Responsabile della SAC di Bologna n. 1055 del 18/12/2017 con cui sono state recepite le disposizioni in merito alla proroga al 31/12/2018 degli incarichi di Posizione Organizzativa ricoperti presso il Nodo della SAC di Bologna.

**Autorizzazione Unica Ambientale Impianto della Ditta NICHELCROMATURA DI VILLANI VALERIO, ubicato  
in VIA G. DI VITTORIO, 32, Comune di CASTENASO (BO).**

**ALLEGATO A**

Matrice - Scarico di Acque Reflue Domestiche e Acque Meteoriche di Dilavamento - Scarico di Acque  
Reflue Industriali di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte Terza del decreto legislativo 3  
aprile 2006, n.152

**Classificazione dello scarico**

Scarichi in pubblica fognatura classificati dal Comune di CASTENASO (visto il parere del Gestore del Servizio Idrico Integrato HERA SpA Div. Acqua):

- Scarico formato dall'unione di Acque Reflue Domestiche provenienti da Servizi Igienici e Acque Meteoriche di Dilavamento provenienti da non contaminate, recapitante in Pubblica Fognatura in corrispondenza di via di Vittorio
- Scarico formato da Acque Reflue Industriali provenienti da trattamenti galvanici, recapitante in Pubblica Fognatura in corrispondenza di via Santi

**Prescrizioni**

Si applicano le prescrizioni impartite dal Comune di CASTENASO con parere favorevole PGB0\_2018\_27118 del 16-11-2018, visto anche il parere di Gestore del Servizio Idrico Integrato HERA SpA Div. Acqua, PGB0\_2018\_25562 del 30-10-2018 il parere di Gestore del Servizio Territoriale di Arpae distretto Urbano PGB0\_2018\_21751 del 19-09-2018. Tali pareri sono riportati nelle pagine successive come parti integranti del presente Allegato A al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

**NOTE:**

- 1) Gli scarichi di acque reflue domestiche sono sempre ammessi nel rispetto del Regolamento del Servizio Idrico Integrato;

-----  
Sinadoc n. 34290/2017

**Documento redatto in data 21/11/2018**



**CITTA' DI CASTENASO**  
*Città Metropolitana di Bologna*

**AREA TECNICA**  
**U.O. Servizi Ambientali**

Spett.le  
**SUAP**  
**UNIONE TERRE DI PIANURA**  
Via San Donato 199  
40057 Granarolo dell'Emilia (BO)  
pec: [suaptdp@cert.cittametropolitana.bo.it](mailto:suaptdp@cert.cittametropolitana.bo.it)

Spett.le  
**ARPAE - SAC**  
Via San Felice, 25  
40122 BOLOGNA BO  
pec: [aoobo@cert.arpa.emr.it](mailto:aoobo@cert.arpa.emr.it)

**OGGETTO:** Trasmissione Pareri AUA: Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 13 marzo 2013, n° 59 presentata dalla ditta NICHELCROMATURA DI VILLANI VALERIO per l'impianto sito in Castenaso, via di Vittorio n.32. Matrici scarichi ed emissioni in atmosfera.

#### VISTI

La richiesta di Autorizzazione Unica Ambientale, con Capofila del Suap Terre di Pianura, prot. 25555/2017 (ns. prot.20260 del 04/12/2017);

I pareri favorevoli con prescrizioni trasmessi da ARPAE sac al Suap Terre di Pianura (PGBO\_2018\_21751 del 19/9/2018) ed espressi da: il servizio territoriale di ARPAE Distretto di Bologna in merito agli scarichi di acque reflue contenenti sostanze pericolose e dal Gestore del Servizio Idrico integrato (prot.99289 del 30/10/2018), entrambi pervenuti allo scrivente Servizio con ns.prot.18022 del 12/11/2018;

Il PSC vigente, art. 5.4 relativo ad Ambiti specializzati per attività produttive in essere o in attuazione (ASP), che rimanda al R.U.E. vigente che riconosce l'area in cui è sita l'attività come "ambito specializzato per attività produttive prevalentemente manifatturiero totalmente o prevalentemente edificate ASP1 – Capo 4.4";

Il PSC vigente, Art.2.21 relativo a "Zone interessate da possibile danno prodotto da stabilimenti a rischio di incidente rilevante", lett.d "Aree a rischio di lesioni reversibili";

Il PTCP vigente, Art. 4.8, relativo alla gestione dell'acqua meteorica, ambito di controllo degli apporti d'acqua;

Il PTCP vigente, Art. 6.14 - Norme di attuazione in materia di riduzione del rischio sismico, secondo il quale l'attività ricade in Area soggetta ad amplificazione per caratteristiche litologiche e potenziale presenza di terreni predisponenti la liquefazione (lett.L1).

Il RUE vigente, l'art.4.3 ptt.1-2-3

Tutto quanto considerato, con la presente si

## RILASCIATA

Il **Nulla Osta** di competenza per l'attività, relativamente alla compatibilità tecnico urbanistica ed alla matrice scarichi, confermando le prescrizioni impartite da ARPAE distretto di Bologna e dal Gestore del Servizio Idrico Integrato;

A disposizione per qualsiasi chiarimento si coglie l'occasione per porgere cordiali saluti.

*IL RESPONSABILE AREA TECNICA*

*Ing. Fabrizio Ruscelloni*

*(documento sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art.21  
del D.Lgs.82/2005 e ss.mm.e ii.)*

**Arpae Sac**  
**c.a. Di Lodovico Mario**

**OGGETTO: Relazione Tecnica per Autorizzazione Unica Ambientale - Ditta Nichelcromatura di Villani Valerio** situata in Via G.Di Vittorio 32 nel Comune di Castenaso.

Vista la documentazione pervenuta si rileva:

- Trattasi di richiesta di nuova Autorizzazione Unica Ambientale per le Matrici Acque ed Emissioni, della Ditta Nichelcromatura di Villani Valerio situata in Via G.Di Vittorio 32 nel Comune di Castenaso.
- L'azienda svolge attività di trattamento superficiale dei metalli e galvanica consistente nei TRATTAMENTI GALVANICI DI ANODIZZAZIONE DI ALLUMINIO E SUE LEGHE, BRUNITURA E FOSFATAZIONE DI FERRO E GHISA, NICHELATURA DI FERRO E OTTONE, CROMATURA DI FERRO E OTTONE, ZINCATURA DI FERRO E OTTONE.
- Vista la documentazione si rileva che, l'autorizzazione precedentemente rilasciata dal Comune di Castenaso con atto n° 023/2011 prot n 17206 del 26/10/2011 risulta scaduta. Trattasi di scarico di **acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose** con recapito in pubblica fognatura;

In merito alle emissioni in atmosfera l'azienda è in possesso di autorizzazione alle emissioni in atmosfera in regime ordinario, rilasciata dalla Provincia di Bologna con PG 120753/2013 del 13/08/2013 ancora in essere.

- Visto il parere di HERA emesso con prot. 0116917 del 04/12/2017 quale gestore della rete fognaria pubblica.
- Dalla documentazione integrativa pervenuta con PGBO/2018/16487 del 16/07/2018 emerge:

1. dall'attività produttiva si originano due scarichi di seguito denominati:

- **S1** di acque reflue domestiche sempre ammesse in pubblica fognatura e di acque meteoriche di dilavamento non contaminate, con recapito in via di Vittorio;

- **S2** di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose. In merito a tale scarico, diversamente da quanto precedentemente documentato, si rileva che lo stesso risulta collettato alla rete fognaria delle acque reflue domestiche, di altra proprietà con successiva immissione nella rete fognaria pubblica di via Santi.

Ai sensi di quanto previsto dall'art 124 comma 2 del Dlgs 152/06 e smi, l'autorizzazione viene rilasciata al titolare dello scarico finale o al consorzio se costituito; dovrà essere chiarita tale posizione dall'Azienda e richiesta una nuova valutazione ad Hera quale gestore.

2. dal Layout risultano posizionate nelle varie linee di trattamento n°44 vasche e il volume calcolato ai fini della verifica di assoggettabilità al regime di Autorizzazione Integrata Ambientale risulta pari a 21,3 mc inferiore al limite di 30 mc previsto dalla normativa vigente. Vengono altresì indicate in numero paria a 13 le vasche presenti in linea ma non utilizzate (volume totale paria a 10,24), unitamente alla vasca n° 26 per la quale non viene indicato il volume;
3. L'area del piazzale esterno, dove risulta posizionata la vasca di stoccaggio acidi e la rete fognaria, provvista di pozzetto, atta alla raccolta di eventuali sversamenti, viene indicata sotto copertura;

Sulla base di quanto sopra esposto e per quanto di competenza, vista la documentazione presentata, valutati gli aspetti ambientali nulla osta al rilascio dell'AUA vincolato alle seguenti **prescrizioni**:

- al fine del rilascio dell'AUA, ai sensi di quanto previsto dall'art 124 comma 2 del Dlgs 152/06 e smi dovrà essere chiarita dall'Azienda la titolarità dello scarico.
- Si rileva inoltre che le planimetrie Tav 1 e 2 PGBO/2018/16487 del 16/07/2018 non risulta firmata dal tecnico abilitato, evidenziando che la procura per la presentazione della pratica è a titolo di altra persona .

Fatto salvo quanto sopra:

- a) lo scarico delle acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose dovrà rispettare i limiti fissati dalla Tab. 3 all.3 del Regolamento del Servizio Idrico Integrato ai sensi di quanto previsto dal Dlgs 152/06 e smi.
- b) dovrà essere chiaramente individuato il pozzetto di ispezione e prelievo parziale delle acque reflue industriali prodotte che dovrà essere conforme allo schema tipo riportato nel Manuale 92 Unichim del Febbraio 1975 e sempre accessibile e riconoscibile dagli Organi competenti;
- c) dovrà essere posizionato idoneo sistema di chiusura dello scarico (saracinesca ecc) al fine di interrompere lo stesso in caso di eventi accidentali e posizionato idoneo contatore delle acque reflue scaricate;
- d) l'impianto di depurazione delle acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose, dovrà sempre essere mantenuto in perfetta efficienza e sottoposto a periodiche operazioni di verifica, controllo e manutenzione da parte di ditta specializzata; la documentazione attestante quanto sopra dovrà essere conservata e resa disponibile agli organi di controllo;
- e) ove non presente dovrà essere posizionato un sistema automatico di allarme (visivo/sonoro) al fine di segnalare anomalie, malfunzionamenti dell'impianto di trattamento;
- f) dovrà essere garantito un monitoraggio di autocontrollo a cadenza semestrale con decorrenza dalla data di rilascio dell'AUA con analisi da eseguirsi a cura di laboratorio certificato e il campionamento dovrà essere effettuato ai sensi del D.lgs 152/06 e smi; i certificati dovranno essere conservati e resi disponibili alle organi di controllo;
- g) dovrà essere garantita la perfetta tenuta del pozzetto indicato *"di raccolta per fuoriuscita accidentale acidi"* (tav 1 e 2), al fine di evitare possibili contaminazioni del suolo/sottosuolo; ove necessario dovranno essere apportate le opportune modifiche;
- h) tutti i rifiuti prodotti dovranno essere gestiti ai sensi di quanto indicato dal Dlgs 152/06 e smi;
- i) entro 30 giorni dal ricevimento dell'AUA dovrà essere fornita la documentazione attestante quanto richiesto ai punti b), c), e) e g);
- j) la validità della presente autorizzazione è vincolata al rispetto del volume di 30 mc delle vasche destinate al trattamento ai sensi di quanto indicato nella Parte II – Allegato 8 punto 2.6 del Dlgs 152/06 e smi. La misurazione deve essere effettuata, ai sensi di quanto previsto dalla Circolare RER del 6 marzo del 2006, che indica, come "volume totale delle vasche" la sommatoria del volume geometrico delle vasche ("a bordo vasca") e che nel computo, come previsto dalla normativa (Circolare RER del 6 marzo del 2006), sono da escludersi i volumi relativi alle fasi di lavaggio e quelli relativi a eventuali troppo pieni, ricircoli o vasche polmone;
- k) le vasche di lavorazione dovranno essere numerate e identificate (contenuto e mc) in coerenza con il layout fornito Tav. 1 luglio 2018 (PGBO/2018/16487 del 16/07/2018) da allegare come parte integrante e sostanziale all'AUA;
- l) Le modifiche all'assetto impiantistico layout dell'attività - dovranno essere preventivamente comunicate all'Autorità Competente e ad ARPAE – Distretto Urbano Sezione Provinciale di Bologna.

*L'istruttoria tecnica è stata eseguita da Catia Cavicchi alla quale potrete rivolgerVi per eventuali chiarimenti.*

Distinti saluti

IL RESPONSABILE DEL DISTRETTO  
(Dott.ssa Paola Silingardi)

*Documento firmato digitalmente secondo le norme vigenti (D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i.; D.P.C.M. 30 marzo 2009) dal Dirigente di riferimento.*

**HERA S.p.A.**

**Direzione Acqua**

Via Razzaboni 80 41122 Modena  
tel. 059.407111 fax. 059.407040  
[www.gruppohera.it](http://www.gruppohera.it)

**TERRE di PIANURA**

UNIONE dei COMUNI

**Sportello Unico Attività Produttive**

Via San Donato 199  
40057 GRANAROLO DELL'EMILIA BO

[suaptdp@cert.cittametropolitana.bo.it](mailto:suaptdp@cert.cittametropolitana.bo.it)

Modena, 30 ottobre 2018

Prot. n. 99289

**ARPAE - SAC (Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia)**

Via San Felice, 25  
40122 BOLOGNA BO

[aobo@cert.arpa.emr.it](mailto:aobo@cert.arpa.emr.it)

Fognatura e Depurazione Emilia  
Servizio Tecnico GP/ge

ns. rif. Hera spa Data prot.: 04-12-2017 Num. prot.: 0116917

Hera spa Data prot.: 17/09/2018 Num. prot.: 0084593

PA&S numero 105/2018

**Oggetto: Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale - AUA.**

**Ditta richiedente: "Nichelcromatura di Villani Valerio"- Impianto sito in Castenaso Via Di Vittorio n.32.**

*Terre di Pianura - Riferimento SUAP 25555/2017 Data 04/12/2017*

*Domanda di AUA per Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue domestiche e acque reflue industriali.*

In merito all'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale - AUA matrice scarico in pubblica fognatura di acque reflue presentata dal Signor Villani Valerio in qualità di legale rappresentante della Ditta "**NICHEL Cromatura di Villani Valerio**" con sede legale e impianto di trattamenti galvanici in VIA G. DI VITTORIO n.32, Località Villanova - Comune di Castenaso (BO) relativamente a cui questa Società ha già espresso parere, in data del 14 dicembre 2017 con protocollo Hera SpA n° 120915.

In seguito ad approfondimenti della componente documentale richiesti da ARPAE è risultato che l'assetto cartografico attuale dello stabilimento è difforme da quello trasmesso in occasione della richiesta di parere di cui al prot. Hera SpA del 04-12-2017 n°. 0116917, utilizzata per la precedente valutazione di competenza del Gestore del S.I.I., si è pertanto proceduto ad ulteriori verifiche che integrano e sostituiscono quanto comunicato in precedenza.

Dalla verifica della documentazione integrativa ricevuta e nel corso di un sopralluogo presso lo stabilimento si è potuto verificare quanto segue:

- la Ditta "Nichelcromatura di Villani Valerio" effettua nell'insediamento di Via G. Di Vittorio, n° 32 in Castenaso;
  - trattamenti galvanici di anodizzazione di alluminio e sue leghe;
  - trattamenti galvanici di brunitura e fosfatazione di ferro e ghisa;
  - trattamenti galvanici di nichelatura di ferro e ottone;
  - trattamenti galvanici di cromatura di ferro e ottone;
  - trattamenti galvanici di zincatura di ferro e ottone;

con presenza di n°2 addetti, e volume complessivo delle vasche di trattamento inferiore ai 30 mc;

- le acque impiegate nel ciclo galvanico (acque di lavaggio) sono trasferite tramite rete fognaria interna dedicata e vengono raccolte in vasca d'accumulo e rilancio ed avviate al trattamento depurativo in impianto aziendale di tipo chimico fisico costituito da:
  - pre-neutralizzazione
  - prima vasca di chiarificazione
  - seconda vasca di chiarificazione
  - filtrazione a quarzite
  - controllo pH
  - trattamento nitriti,

e sono per la maggior parte recuperate per attività interne allo stabilimento mentre solo una quota minoritaria, non utilizzata, viene scaricata nella pubblica fognatura di Via Santi;

- secondo quanto dichiarato nella documentazione consegnata, i liquidi concentrati una volta esaurite le caratteristiche necessarie per l'utilizzo galvanico, vengono smaltiti presso Aziende autorizzate;
- le materie prime utilizzate nel ciclo lavorativo vengono stoccate:
  - all'interno dei locali di lavoro;
  - in zona esterna allo stabilimento coperta da tettoia in aree dotate di bacino di contenimento;
- lo stabilimento dispone di tre distinte reti fognarie:
  - rete delle acque reflue domestiche che originano da bagni e spogliatoio;
  - rete delle acque meteoriche non contaminate (dai coperti e dalla raccolta dei piani di calpestio/circolazione);
  - rete di raccolta dei reflui di processo e di lavaggio;
- che le prime due reti (domestiche e meteoriche) sono miscelate tra loro prima dell'immissione nella pubblica fognatura di tipo misto sita in via Di Vittorio ed afferente al depuratore intercomunale di Bologna IDAR;
- che la rete di raccolta dei reflui di processo convoglia tali reflui verso l'impianto di trattamento chimico-fisico il cui accesso carrabile è su via Santi;
- che pur non risultando di competenza pertinenziale l'area interposta tra lo stabilimento e l'area del depuratore prevede un diritto di passaggio, nonché una servitù per il passaggio delle condotte interrato, rendendo di fatto funzionalmente interconnesso lo stabilimento con l'area dell'impianto di trattamento chimico-fisico ;
- che in quest'ultima area sopra descritta non avvengono attività riconducibili al ciclo produttivo del richiedente l'istanza, né vi è deposito di materiali di ad esso riconducibile;
- lo scarico dell'impianto di depurazione è dotato di una valvola a chiusura manuale per l'intercettazione dello scarico in caso di malfunzionamento del sistema di trattamento:
- a valle della valvola di intercettazione è presente un pozzetto atto alle operazioni di prelievo e controllo dei reflui scaricati:
- a valle del suddetto pozzetto, in area pubblica, sono collocati due pozzetti di ispezione e controllo, colorati in giallo e posti a monte del punto di miscelazione tra i reflui in uscita dall'impianto di trattamento dei reflui produttivi dello stabilimento e quelli presenti nel tratto fognatura di pertinenza dei civici 10, 10/2 e 10/3 di via Ferdinando Santi, tali da consentire un'attività di verifica dello scarico anche senza accesso diretto all'area dell'impianto di depurazione;
- che tali pozzetti rappresentano, prima della miscelazione con i reflui della condotta provenienti dei civici 10, 10/2 e 10/3 di via Santi, il punto di consegna e misura dei reflui di natura industriale ;

- l'azienda ha già da tempo installato nell'area di stabilimento un sistema di allarme connesso con l'impianto di trattamento chimico-fisico che si attiva in caso di fuoriuscita dai set operativi di funzionamento previsti per il controllo del pH.

Visto:

- il Regolamento del Servizio Idrico Integrato;
- il D.Lgs.152/2006;
- l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna n.1053 del 9 giugno 2003, recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;
- l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna n°286 del 14 febbraio 2005, direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1860 del 18 dicembre 2006, linee guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. N. 286 del 14/02/2005;
- il DPR 19 ottobre 2011 n.227, Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale;

si esprime, sulla base degli elementi a disposizione e per quanto di competenza, **PARERE FAVOREVOLE** al rilascio della relativa autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura **CONDIZIONATO** al rispetto delle seguenti prescrizioni e indicazioni:

- **vengono ammesse in pubblica fognatura, oltre alle acque reflue domestiche (servizi igienici) sempre ammesse nel rispetto del Regolamento del Servizio Idrico Integrato, delle acque reflue di dilavamento non contaminate e le acque reflue industriali dopo trattamento nell'impianto di depurazione annesso allo stabilimento;**
- **le acque reflue di origine industriale dovranno subire idoneo trattamento depurativo come da documentazione presente agli atti, e rispettare, nel punto di scarico, i valori limite fissati dalla Tabella 3 dell'allegato 3 del Regolamento del Servizio Idrico Integrato, ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs.152/2006 e s.m.i.;**
- **le acque reflue industriali verranno conferite nella rete fognaria di via Santi, ed il punto di controllo e misura risulta essere in corrispondenza dei pozzetti posti a valle dello scarico dell'impianto di trattamento ed a monte della miscelazione sulla condotta privata, afferente alla rete fognaria mista sita in via Santi e proveniente dai civici 10, 10/2 e 10/3 di via Santi;**
- **è fatto obbligo di adottare tutte le misure atte ad evitare / contenere il dilavamento delle aree esterne in adempimento ai criteri previsti dall'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna n°286 del 14 febbraio 2005;**
- **l'Ente gestore, a mezzo di incaricati può, in qualunque momento, effettuare sopralluoghi con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità delle acque reflue;**
- **l'Ente gestore ha la facoltà di sospendere temporaneamente l'autorizzazione in caso di disservizi, guasti o malfunzionamento del servizio fognario - depurativo;**
- **per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, Hera, in qualità di Ente gestore, si riserva la facoltà di richiedere al Comune la revoca dell'Autorizzazione allo scarico.**
- **i sistemi di trattamento delle acque reflue dovranno essere mantenuti sempre in perfetta efficienza e sottoposti a operazioni di manutenzione e pulizia almeno una volta l'anno;**

- dovrà essere garantito un monitoraggio di autocontrollo a cadenza almeno semestrale con analisi da eseguirsi a cura di laboratorio certificato e il campionamento dovrà essere effettuato ai sensi del D.lgs 152/06 e smi; i certificati dovranno essere conservati e resi disponibili alle organi di controllo;
- i fanghi derivanti dai trattamenti depurativi e tutti i rifiuti originati dall'attività dovranno essere raccolti in area protetta e conferiti a Ditta autorizzata ai sensi della vigente normativa in materia di smaltimento dei rifiuti.  
La documentazione comprovante l'avvenuto smaltimento dei rifiuti (formulari e registri) dovrà essere resa disponibile ai controlli del gestore (Hera SpA);
- la Ditta è obbligata a stipulare con Hera SpA apposito contratto per il servizio di depurazione reflui industriali come previsto dalla Delibera della Regione Emilia Romagna n.1480 del 11/10/2010.  
Hera SpA provvederà ad inviare alla Ditta, specifica comunicazione per la sottoscrizione del suddetto contratto che dovrà avvenire, da parte del titolare dello scarico o del legale rappresentante della Ditta, entro 15 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della stessa;
- il Titolare è tenuto a presentare all'Ente gestore "denuncia annuale" degli scarichi effettuati (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente) contenente gli elementi di qualità e quantità delle acque reflue scaricate in fognatura;
- per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, Hera si riserva la facoltà di richiedere al Comune la revoca dell'Autorizzazione allo scarico.

Il presente parere è da riferirsi esclusivamente alla documentazione presentata.

Ogni modificazione che si intenda apportare :

- all'attività svolta;
- allo scarico di cui sopra;
- al sistema di convogliamento delle acque reflue;
- al sistema di trattamento;
- al punto di immissione terminale in fognatura,;

dovrà essere oggetto di nuova domanda di autorizzazione.

In adempimento a quanto previsto dal Regolamento del Servizio Idrico Integrato, Sezione C - Articolo 62, approvato dall'Assemblea dell'Agenzia di ambito per i servizi pubblici di Bologna in data 23/05/2007 e successivamente in data 28/05/2008, il gestore Hera SpA emetterà fattura intestata al richiedente l'autorizzazione per il pagamento degli oneri di istruttoria per il rilascio del parere relativo all'autorizzazione allo scarico di acque reflue in fognatura. Si ricorda che il pagamento dovrà essere effettuato solo dopo il ricevimento di fattura da parte di Hera SpA.

Sono fatte salve le eventuali indicazioni e/o prescrizioni espresse da ARPA.

La scrivente Società rimane in attesa di copia dell'autorizzazione rilasciata.

Distinti saluti.

Firmata digitalmente

**Responsabile**

**Fognatura e Depurazione Emilia**

*Ing. Gian Nicola Scarcella*

**Autorizzazione Unica Ambientale**

**NICHELROMATURA di Villani Valerio - Comune di Castenaso - via G. di Vittorio n° 32**

**ALLEGATO B**

**Matrice emissioni in atmosfera di cui all'art. 269 della Parte Quinta del DLgs n.152/2006**

Sono confermate tutte le prescrizioni e le modalità di controllo ed autocontrollo contenute nell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera rilasciata dalla Provincia di Bologna con determina n° 1637 PG n°120753 del 20/08/2013, che si allega quale parte integrate e sostanziale del presente allegato B.

La validità dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera sarà coincidente alla scadenza di questa Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi dell'art 3 comma 6 del DPR n° 59/2013.

IP: 3832 ANNO: 2013  
Data creazione: 13/08/2013 ora: 10:01

## CLASSIFICAZIONE:

11 . 3 . 2 . 1 . 0 . 0 

"AMBIENTE, TUTELA DEL TERRITORIO,  
RISORSE IDRICHE ED ENERGETICHE" --  
TUTELA DELL'ARIA -- INQUINAMENTO  
ATMOSFERICO -- EMISSIONI IN ATMOSFERA  
(D.P.R. 203/88)

## FASCICOLAZIONE:

N.  ANNO  

APERTO IL: 14/01/2013

## OGGETTO:

\_D.LGS. 152/2007 - AUTORIZZAZIONE  
EMISSIONE IN ATMOSFERA

IN CARICO A:

(915) AMBIENTE

(277) SETTORE AMBIENTE

Gestione Carpetta

Documento: Det. Dirigenziale senza impegni di spesa

Num: 1637 Anno: 2013 PG: 120753 Del: 20/08/2013

Riservato

Tipologia Atto:

Oggetto:

Oggetto: DLgs 152 del 3/4/2006, parte V, art.  
269 - L.R. N. 3/99 -  
Autorizzazione alla Ditta NICHEL CROMATURA  
DI VILLANI VALERIO per l'installazione di un

Settore:

Servizio:

Ufficio:

Firmatario:

L'Operatore



PROVINCIA DI  
BOLOGNA

**SETTORE AMBIENTE  
SERVIZIO TUTELA AMBIENTALE**

**DETERMINAZIONE SENZA IMPEGNO DI SPESA**

**Oggetto: DLgs 152 del 3/4/2006, parte V, art. 269 - L.R. N. 3/99 -  
Autorizzazione alla Ditta NICHELCROMATURA DI VILLANI VALERIO per  
l'installazione di un impianto con emissioni in atmosfera nello stabilimento di  
Castenaso, via G. di Vittorio n°32.-**

**II DIRIGENTE DEL SERVIZIO TUTELA AMBIENTALE**

Visto il D.P.R. 20 ottobre 1998, N. 447

Vista la nota Prot. 659 in data 11/01/2013, pervenuta a questa Amministrazione in data 14/01/2013 (PG n° 4690/13) dallo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Castenaso, e vista la domanda presentata dalla Ditta NICHELCROMATURA DI VILLANI VALERIO nella persona del gestore Villani Valerio, avente Sede legale in Comune di Castenaso, via G. di Vittorio n°32, formulata in data 20/12/2012 e pervenuta a questa Amministrazione in data 14/01/2013, di autorizzazione per l'installazione di un impianto con emissioni in atmosfera per l'attività di cromatura e nichelatura attraverso bagno elettrolitico, pulitura metalli, da ubicarsi in Comune di Castenaso, via G. di Vittorio n°32;

Visto il D.Lgs n. 152 del 2 aprile 2006, parte V, così come modificato dal DLgs n° 128 del 29 giugno 2010;

Riscontrato che la L.R. 21 aprile 1999, N. 3, all'art. 122, comma 4, delega alle Province le funzioni amministrative inerenti le autorizzazioni per le emissioni in atmosfera attribuite alla Regione dal D.P.R. N. 203/88, ed in particolare le funzioni di cui agli artt. 6, 15 e 17;



Visto l'art 5, capo II della L.R. n° 5 dell' 1 giugno 2006;

Visti gli atti di indirizzo della Regione Emilia Romagna approvati con Delibera di Giunta Regionale n°2236 del 28 dicembre 2009 (pubblicata nel B.U.R. n° 13 del 4 febbraio 2010) e n° 1769 del 22 novembre 2010 (pubblicata B.U.R. n° 167 parte seconda del 2 dicembre 2010);  
Richiamata la L.R. 19 aprile 1995, N. 44, "Riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell'Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente (A.R.P.A.) dell'Emilia-Romagna";

Visto l'art 269 comma 3 del D.Lgs n. 152 del 3 aprile 2006, che prevede, ai fini del rilascio dell'autorizzazione, una conferenza dei servizi ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge n° 241/90 nel corso della quale si procede alla valutazione dell'istanza presentata;

Riscontrato che la domanda di autorizzazione sopra richiamata è stata esaminata nella seduta della conferenza dei servizi svoltasi in data 28 febbraio 2013;

Vista la documentazione integrativa, agli atti con PG n° 58575 del 18/04/2013;

Considerato altresì il rapporto istruttorio redatto da A.R.P.A. in data 07/07/2013, agli atti con PG n° 105620 del 11/07/2013;

Valutato che, in base agli elementi e ai documenti contenuti, nella domanda di autorizzazione e nella documentazione integrativa risultano previste appropriate misure di prevenzione dell'inquinamento atmosferico;

Ai sensi dell'art. 47 dello Statuto della Provincia di Bologna,

**a u t o r i z z a ,**

visti quanto riportato in narrativa, ai sensi dell'art. 269 comma 2 del DLgs n. 152 del 3 aprile 2006 e fatti salvi i pareri, i nullaosta e le autorizzazioni previsti dalle altre normative vigenti, la Ditta NICHELCROMATURA DI VILLANI VALERIO all'installazione di un impianto con emissioni in atmosfera per l'attività di cromatura e nichelatura attraverso bagno elettrolitico, pulitura metalli, da ubicarsi in Comune di Castenaso, via G. di Vittorio n°32, prescrivendo quanto segue:

- 1) il vincolo per la Ditta NICHELCROMATURA DI VILLANI VALERIO alle modalità di

controllo e autocontrollo come di seguito disposte per valori, metodi e periodicità:

**EMISSIONE E1**

**PROVENIENZA: TRATTAMENTI GALVANICI**

Portata massima .....	9000 Nm <sup>3</sup> /h
Altezza minima .....	8.5 m
Durata massima .....	4 h/g

**CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI**

Acido nitrico e suoi sali (espressi come HNO <sub>3</sub> ) .....	5 mg/Nm <sup>3</sup>
Acido solforico e suoi sali (espressi come H <sub>2</sub> SO <sub>4</sub> ) ..	2 mg/Nm <sup>3</sup>
Acido fluoridrico e ione fluoro in forma gassosa (espressi come HF) .....	2 mg/Nm <sup>3</sup>
Acido cloridrico e ione cloro in forma gassosa (espressi come HCl) .....	5 mg/Nm <sup>3</sup>
Metalli totali .....	5 mg/Nm <sup>3</sup>
Nichel e suoi composti (espressi come Ni) .....	1 mg/Nm <sup>3</sup>
Cromo e suoi composti (espressi come Cr) .....	0.5 mg/Nm <sup>3</sup>
Fosfati .....	5 mg/Nm <sup>3</sup>
Sostanze alcaline (esprese come Na <sub>2</sub> O) .....	5 mg/Nm <sup>3</sup>
Cianuri (espressi come HCN) .....	0.5 mg/Nm <sup>3</sup>

A seguito dei controlli prescritti al successivo punto 11) del presente atto, per il rispetto dei limiti massimi di concentrazione autorizzati, se necessario, dovranno essere installati idonei impianti di abbattimento

**EMISSIONE E2**

**PROVENIENZA: LUCIDATURA**

**EMISSIONI E3 - E4**

**PROVENIENZA: SABBIATURA**

- Non dovrà essere superato un utilizzo massimo giornaliero di metalli da trattare pari a 3000 kg;
- Gli effluenti provenienti da tali lavorazioni devono essere captati e convogliati in atmosfera e devono rispettare il seguente limite di emissione:

Polveri totali	10	mg/Nm <sup>3</sup>
----------------	----	--------------------

- I consumi di metalli, i giorni di funzionamento degli impianti, nonché l'eventuale frequenza di sostituzione/manutenzione dei sistemi di abbattimento, devono essere annotati, con frequenza mensile, su apposito registro:

REGISTRO		
Data	Indicatori di attività	Quantitativo (kg/mese)
	Metalli	
	Altro	
Data	Funzionamento impianti	Giorni di funzionamento/mese
	Impianto di deformazione plastica	
	Impianti trattamenti meccanici di	



	pulizia superficiale	
	Impianti di finitura delle superfici metalliche	
	Impianti di taglio	
	Impianto di elettroerosione	
	Altro	
<b>Interventi di manutenzione degli impianti d'abbattimento</b>		
Tipo impianto	Data sostituzione filtro	Data e tipologia altri interventi
Note		

- L'Azienda è esonerata dall'effettuare autocontrolli periodici durante le operazioni di cui ai punti di emissione E2, E3 ed E4, fermo restando l'obbligo del rispetto dei valori limite stabiliti anche attraverso l'installazione di idonei sistemi di abbattimento;

#### EMISSIONE E5

#### PROVENIENZA: LAVAMETALLI

In considerazione dei ridotti consumi di materie prime e dell'utilizzo saltuario della lavametalli, non sono fissati limiti di sostanze inquinanti in emissione e i controlli sono effettuati sulla base di un registro, con pagine numerate e firmate dal gestore di impianto, ove debbono essere annotati i consumi mensili di materie prime.

L'altezza delle bocche dei camini dovrà risultare superiore di almeno un metro rispetto al colmo dei tetti, ai parapetti ed a qualunque altro ostacolo o struttura distante meno di dieci metri ed inoltre a quota non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta dei locali abitati situati a distanza compresa tra dieci e cinquanta metri.

Per la verifica dei limiti di emissione sopra indicati, fatte salve le determinazioni che verranno assunte dal Ministero dell'Ambiente sui metodi di campionamento, analisi e valutazione, debbono essere utilizzati i metodi di prelievo ed analisi adottati dall'U.N.I.CHIM. e precisamente i metodi:

- ☛ Metodo contenuto nella Norma UNI 10169:2001 per la determinazione della velocità e della portata;
- ☛ UNI EN 1911-1, 2, 3; Metodo ISTISAN 98/2 (allegato 2 del D.M. 25 agosto 2000) per la determinazione dei composti inorganici del cloro sotto forma di gas o vapori espressi come HCl;

- ☛ UNI 10787:1999; Metodo ISTISAN 98/2 (allegato 2 del D.M. 25 agosto 2000) per la determinazione dei composti inorganici del fluoro sotto forma di gas o vapori espressi come HF;
- ☛ NIOSH 7903; Metodo ISTISAN 98/2 (allegato 2 del D.M. 25 agosto 2000) per la determinazione degli acidi inorganici (acido solforico, acido nitrico, acido fosforico);
- ☛ Metodo contenuto nella norma UNI EN 13284-1:2003 + NIOSH 7401 per la determinazione delle sostanze alcaline
- ☛ Metodo ISTISAN 88/19 + M..UNICHIM 723 o UNI EN 14385:2004 per la determinazione dei metalli;
- ☛ Metodo NIOSH 7904, NIOSH 6010, NIOSH 7904 + IRSA 4070 (analisi potenziometrica o colorimetrica) per la determinazione dell'acido cianidrico e cianuri;

Potranno inoltre essere utilizzati metodi che l'ente di normazione indica come sostituendi per progresso tecnico o altri metodi emessi da UNI specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa dell'inquinante stesso.

Per l'effettuazione di tali verifiche è necessario che i camini di emissione e i condotti di adduzione e scarico degli impianti di abbattimento siano dotati di prese di misura posizionate secondo quanto descritto nella norma UNI 10169:2001 e UNI EN 13284-1.

Tali prese di misura debbono essere costituite da tronchetti metallici saldati alle pareti dei condotti, di diametro di due pollici e mezzo o tre pollici, filettati nella loro parte interna passo gas e chiusi con un tappo avvitabile. In particolare per assicurare una distribuzione sufficientemente omogenea della velocità del gas nella sezione di misurazione, la presa di campionamento deve essere posizionata conformemente al punto 7 della norma UNI 10169:2001, ossia in un tratto rettilineo del condotto di lunghezza non minore di 7 diametri idraulici. In questo tratto la sezione deve trovarsi in una posizione tale per cui vi sia, rispetto al senso del flusso, un tratto rettilineo di condotto di almeno: 5 diametri idraulici prima della sezione e 2 diametri idraulici dopo la sezione. Ove ciò non fosse tecnicamente possibile, il Gestore di impianto dovrà concordare con l'autorità competente per il controllo la soluzione



tecnica al fine di permettere un corretto campionamento, secondo quanto previsto al punto 3.5 dell'allegato VI alla Parte Quinta del DLgs n° 152/06.

Per quanto riguarda l'accessibilità alle prese di prelievo e misura esse dovranno garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza e igiene del lavoro (DLgs 81/2008 e smi Testo unico sulla sicurezza del lavoro);

- 2) I limiti di emissione autorizzati si intendono rispettati qualora, per ogni sostanza inquinante, sia rispettato il valore di flusso di massa, determinato dal prodotto della portata per la concentrazione, fermo restando l'obbligo del rispetto dei valori massimi per il solo parametro di concentrazione.
- 3) I valori limite di emissione espressi in concentrazione, salvo diversamente disposto in autorizzazione, sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e si intendono stabiliti come media oraria. Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose. Nel caso di misurazioni discontinue eseguite con metodi analitici che utilizzano strumentazioni a lettura diretta, la concentrazione deve essere calcolata come media di almeno tre letture consecutive e riferita, anche in questo caso, ad un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.
- 4) Al fine del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli ed autocontrolli eseguiti devono riportare indicazioni del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso; qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche (Manuale Unichim n°158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni") che indicano per metodi di campionamento ed analisi di tipo manuale un'incertezza pari al 30% del risultato e per metodi automatici un'incertezza pari al 10% del risultato. Sono fatte salve valutazioni su metodi di

campionamento ed analisi caratterizzati da incertezza di entità maggiore preventivamente esposte o discusse con l'Autorità di controllo. Qualora l'incertezza non venisse indicata si prenderà in considerazione il valore assoluto della misura.

- 5) Il risultato di un controllo è da considerarsi superiore al valore limite autorizzato quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (ossia Risultato della misurazione  $\pm$  Incertezza di misura) risulta superiore al valore limite autorizzato.
- 6) La messa in esercizio dell'impianto deve essere comunicata a questa Amministrazione con un anticipo di almeno 15 giorni. Entro due mesi dalla messa in esercizio la ditta dovrà provvedere alla messa a regime del punto di emissione E1 e comunque non oltre il 31/08/2014 salvo diversa comunicazione relativamente alla richiesta motivata di proroga
- 7) Gli autocontrolli di messa a regime dovranno essere effettuati durante un periodo continuativo di dieci giorni a partire da tale data; in tale periodo l'azienda dovrà effettuare almeno tre campionamenti, in tre giornate diverse, e successivamente inviare i risultati di analisi a questa Amministrazione nei termini di 60 giorni dalla data di messa a regime stessa;
- 8) Se si verifica un'anomalia o un guasto tale da non permettere il rispetto di valori limite di emissione, ai sensi dell'art 271 comma 14, l'Autorità competente ed al Distretto Arpa Sezione di Bologna deve essere informata entro le otto ore successive e può disporre la riduzione o la cessazione delle attività o altre prescrizioni, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile e di sospendere l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare un pericolo per la salute umana. La comunicazione dovrà riportare le azioni correttive intraprese o da intraprendere al fine di ripristinare la corretta funzionalità dell'impianto.
- 9) La presente autorizzazione ha una validità di 15 anni dalla data di rilascio ai sensi dell'art 269 comma 7. La domanda di rinnovo deve essere presentata almeno un anno prima della scadenza.
- 10) L'A.R.P.A. (Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente), nell'ambito delle proprie funzioni di vigilanza, effettua gli opportuni controlli tesi a verificare la conformità al progetto autorizzato delle misure di prevenzione dall'inquinamento atmosferico adottate, nonché i



controlli sulle emissioni previsti comma 6 dell'art. 269 del DLgs n. 152 del 3 aprile 2006 - parte quinta.

La citata Agenzia effettua altresì i controlli richiesti dalla Provincia secondo la periodicità ed i criteri definiti nell'ambito del proprio piano di lavoro.

- 11) L'osservanza altresì, ai sensi del citato art. 269, comma 4, del DLgs n. 152 del 3 aprile 2006 - parte quinta, per i controlli che debbono essere effettuati a cura dello Stabilimento, di una periodicità semestrale per il punto di emissione E1.

La data, l'orario, i risultati delle misure e le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi dovranno essere annotati su apposito Registro con pagine numerate, bollate dall'A.R.P.A. e firmate dal Responsabile dell'impianto. E' facoltà dell'azienda la gestione informatizzata dei dati con obbligo, con cadenza annuale, di trascrizione dei dati su supporto cartaceo. La ditta è comunque tenuta a fornire copia cartacea del registro su richiesta degli enti di controllo.

- 12) L'identificazione, da parte della Ditta NICHELCROMATURA DI VILLANI VALERIO, con scritta a vernice indelebile, del numero dell'emissione e del diametro del camino sul relativo manufatto.

- 13) La trasmissione alla Provincia e ad A.R.P.A. Sezione provinciale di Bologna Distretto territoriale, di ogni eventuale ulteriore notizia concernente l'attività autorizzata.

La presente autorizzazione è pubblicata integralmente all'Albo Telematico dell'amministrazione Provinciale

Avverso tale procedimento di autorizzazione i soggetti interessati potranno esprimere ricorso giudiziario, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di centoventi giorni, decorrenti dalla data di notifica o di comunicazione o della piena conoscenza di esso.

Bologna, data di redazione 13/08/2013

Il Dirigente  
VALENTINA BELTRAME

Copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del decreto legislativo 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 4-bis del 'Codice dell'Amministrazione Digitale'

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del 'Codice dell'Amministrazione Digitale' nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.



**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**